

MISSIONE 3 – ANALISI DEL “DECRETO INFRASTRUTTURE” (D.L. 121 DEL 10 SETTEMBRE 2021) – ART. 15



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, definisce la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, recata all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con l'intento di semplificarne le procedure. Nel complesso, nonostante le modifiche ed integrazioni, si può considerare per molti aspetti confermato l'impianto presente nel testo previgente – risultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) – basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull'individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbito, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

L'articolo 22 della richiamata legge n. 42 del 2009 reca disposizioni sulla perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale.

Al fine di semplificare il procedimento, l'articolo 15 riformula il testo dell'articolo 22 della legge 42/2009, riprendendo in gran parte l'impostazione già formulata con l'originario testo dell'art. 59 del D.L. n. 77.

In particolare, il nuovo *comma 1 dell'articolo 22 della legge 42/2009* – volto a disciplinare la fase istruttoria (competenze, modalità e tempistica) del procedimento – distingue **due tipologie di ricognizione infrastrutturale** dirette ad assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi: i) una prima tipologia, *riguardante le infrastrutture statali* (primo periodo), è demandata al MIMS, da effettuarsi entro il 30 novembre 2021, sentite le amministrazioni competenti e le strutture tecniche del Ministro per il sud e la coesione territoriale. Con il predetto provvedimento si effettua, limitatamente alle infrastrutture statali, la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché la ricognizione del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche;

ii) una seconda tipologia di ricognizione riguarda le *infrastrutture non di competenza statale* (secondo periodo). In proposito, la disposizione prevede che gli enti territoriali, nonché gli "altri soggetti pubblici e privati", siano tenuti a effettuare la ricognizione, per quanto di rispettiva competenza. I predetti soggetti hanno la facoltà di avvalersi del supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia per la coesione territoriale. La ricognizione è comunicata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 novembre 2021. Queste

ultime trasmettono poi la predetta documentazione, unitamente agli esiti della ricognizione effettuata sulle infrastrutture di propria competenza, nei successivi cinque giorni, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e, come previsto da una modifica approvata nel corso dell'esame parlamentare, all'Agenzia per la coesione territoriale. Quest'ultima predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 1-bis dell'art. 22 della L. 42/2009 dispone dei criteri con cui effettuare la perequazione per ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese. Nello specifico, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 marzo 2022, sentiti il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- la definizione dei criteri di priorità e delle azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione;
- l'individuazione dei Ministeri competenti e della quota di finanziamento, con ripartizione annuale, a valere sulle risorse del Fondo perequativo infrastrutturale. A tal fine si tiene conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare.

Il comma 1-ter dell'art. 22 della L. 42/2009 disciplina il Fondo perequativo infrastrutturale per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale.

Il nuovo comma 1-quater dell'art. 22 della L. 42/2009 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1-bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse, individui un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro competente. A seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati, il decreto è adottato di concerto (anziché d'intesa) con il MEF. Il decreto di adozione del Piano è altresì adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Piano individua:

- gli interventi da realizzare, che non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o dell'UE e che devono essere corredati del Codice unico di progetto - CUP (art. 11, comma 2-bis, della legge n. 3 del 2003), il quale identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento centrale per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

- l'importo del relativo finanziamento;
- i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento;
- il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione;
- le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare.

Il Piano è infine comunicato alla Conferenza unificata.

Il comma 1-quinquies conferma i contenuti già presenti nel testo previgente (al comma 1-sexies), ai sensi del quale il monitoraggio della realizzazione degli interventi è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229¹. A tal fine, si precisa che la classificazione degli interventi dovrà avvenire sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021".

Il comma 1-sexies, reca la copertura dell'onere recato dal terzo periodo del comma 1-ter (riguardante la convenzione che può essere stipulata dal Dipartimento per gli affari regionali per il supporto tecnico operativo), quantificato in 200.000 euro, che è posto a carico del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).

La tempistica degli adempimenti contenuti nella nuova formulazione dell'art. 22 della legge n. 42 del 2009, come sostituito dall'art. 15 in esame, può essere così sintetizzata:

Entro il 30 novembre 2021

- Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili effettua la ricognizione di alcune tipologie di infrastrutture statali.
- Gli enti locali trasmettono alla propria Regione e alla propria PA la ricognizione delle infrastrutture non statali di loro competenza.

Entro il 5 dicembre 2021 (nei 5 giorni successivi)

- Le Regioni e le PA trasmettono la ricognizione delle infrastrutture non statali di loro competenza (unitamente a quelle pervenute dagli enti locali) alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Entro il 31 dicembre 2021

¹ Recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

- La Conferenza delle regioni e delle province autonome trasmette il documento di ricognizione conclusivo (da essa predisposto), al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Entro il 31 marzo 2022

- È adottato il DPCM sui criteri di priorità e sulle azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione.

Entro il 30 aprile 2022 (entro 30 giorni dal DPCM)

- È adottato, con decreto del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, un apposito Piano che individua gli interventi da realizzare. L'individuazione di tali interventi avviene anche sulla base di una proposta non vincolante da parte della Conferenza delle regioni. Il Piano è comunicato alla Conferenza Unificata.

Riferimenti normativi	D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)
Tag	CUP, sistema di monitoraggio, investimenti pubblici, infrastrutturale
Voci di glossario	CUP

Per approfondimenti si veda il link:

[D.L. 121/2021- Infrastrutture e trasporti \(camera.it\)](https://www.camera.it/leggi/121-2021)